

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO PER ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Art. 1 – FUNZIONAMENTO.

Il presente Regolamento di funzionamento disciplina il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, in seguito più brevemente indicato Ebav.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento di funzionamento si intendono richiamate le norme dello Statuto Ebav.

Art. 2- DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI.

I datori di lavoro devono inviare mensilmente in via telematica a Ebav la denuncia dei lavoratori in forza nel mese di competenza secondo le istruzioni, le indicazioni e le modalità previste da Ebav e pubblicate nel proprio sito internet www.ebav.it.

Gli accordi interconfederali regionali e nazionali sottoscritti e vigenti tempo per tempo dalle Parti Costituenti di cui all'art. 1 dello Statuto, di seguito indicate come "Associati", nonché dalle rispettive Confederazioni nazionali, anche in attuazione delle norme di legge, definiscono / individuano i requisiti di adesione ad Ebav e le tipologie di lavoro dipendente per le quali le imprese sono tenute ad effettuare il versamento mensile a EBNA / EBAV.

Art. 3 - RESPONSABILITÀ DELLE DENUNCE.

Il datore di lavoro è responsabile di quanto riportato nelle denunce mensili; è altresì responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erranee o inesatte contenute nella denuncia. È fatta salva ogni azione da parte di Ebav per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Ebav declina ogni tipo di responsabilità qualora si verificano situazioni connesse ad erronei versamenti contributivi effettuati dalle imprese o dai loro consulenti.

Art. 4 - VERSAMENTI ALL'ENTE.

Entro la fine del mese successivo al periodo di competenza devono essere versate ad Ebav, a cura dell'impresa, tramite modello F24 codice EBNA le quote previste da FSBA, dalla contrattazione nazionale (CCNL e accordi Interconfederali) e dalla contrattazione regionale (Accordi Interconfederali regionali e CCRL) sia a carico dei datori di lavoro sia a carico dei lavoratori e trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione.

Ebav inoltre attua contestualmente la raccolta delle quote destinate a soggetti terzi, definite/individuate dalla contrattazione nazionale interconfederale e di categoria (CCNL), dalla contrattazione regionale interconfederale e/o di categoria (CCRL).

Le imprese ed i loro dipendenti si intendono automaticamente iscritte alle gestioni dei servizi di Ebav nel momento in cui Ebav stesso può verificare l'iscrivibilità (in relazione alla prima denuncia mensile inviata, i versamenti effettuati e le eventuali ulteriori informazioni necessarie alla raccolta tramite sistema di autocertificazione/i).

Versamento quote mensili ridotte:

Nel caso di dipendente con retribuzione mensile con imponibile fiscale pari o inferiore a € 300,00 (trecento/00), l'azienda è tenuta al versamento della quota mensile ridotta, ovvero quella di 1° livello riferita/prevista dagli Accordi Interconfederali Nazionali, intendendosi solo le "quote 1° livello nazionali".

Rimangono inalterate le regole in atto per le altre casistiche di versamento.

Art. 5– MANCATO VERSAMENTO QUOTE.

L'azienda inadempiente con i versamenti mensili rimane in debito con Ebav fino a nr. 60 (sessanta) mesi precedenti (periodo di prescrizione quinquennale). L'azienda inadempiente potrà concordare con Ebav soluzioni anche rateali per regolarizzare la propria posizione.

ART. 6 - SOGGETTI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI.

Le prestazioni ed i servizi di EBAV possono essere usufruiti dalle imprese (come meglio definito di seguito), in regola con i versamenti, e dai loro lavoratori dipendenti.

Usufruiscono delle prestazioni e dei servizi dell'Ente:

- a) le imprese artigiane e i consorzi artigiani, così come definiti dalla legislazione vigente e i lavoratori dipendenti delle stesse. La sede / unità locale, con dipendenti, per cui vengono versate le quote ad Ebav deve essere situata in uno dei Comuni del Veneto.
- b) le imprese non artigiane e i lavoratori dipendenti dalle stesse, che rientrano nella sfera di applicazione e che applicano i contratti collettivi stipulati dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale o territoriale-regionale. La sede / unità locale, con dipendenti, per cui vengono versate le quote ad Ebav deve essere situata in uno dei Comuni del Veneto.
- c) le imprese non artigiane ed i lavoratori dipendenti dalle stesse, che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale o territoriale-regionale, la cui iscrizione è consentita e regolata solo a seguito di specifica pattuizione tra le medesime parti firmatarie a livello nazionale o territoriale-regionale. La sede / unità locale, con dipendenti, per cui vengono versate le quote ad Ebav deve essere situata in uno dei Comuni del Veneto.
- d) gli Associati, le loro lavoratrici ed i loro lavoratori, nonché le strutture, promosse e indicate dagli stessi, di qualsiasi natura giuridica dotate di autonoma soggettività giuridica, sulla base di specifici atti di adesione volontari, per le prestazioni che saranno definite da appositi accordi fra gli Associati.

Per le prestazioni che lo prevedono, possono essere fruitori anche i familiari dei lavoratori dipendenti, i titolari, i soci, i collaboratori ex art. 230 bis del C.C. e i loro familiari.

Art. 7- RECAPITI OPERATIVI EBAV – SPORTELLI.

In applicazione dell'art. 2 dello Statuto possono essere costituiti presso gli uffici degli Associati, recapiti operativi Ebav, di seguito denominati "Sportelli Ebav", i quali sono preposti all'inoltro presso Ebav delle richieste di prestazioni rispettivamente di tutti i Dipendenti e di tutte le Aziende versanti Ebav, utilizzando idonea modulistica, e tramite la procedura telematica predisposta da Ebav stesso. In applicazione degli Accordi Interconfederali regionali, per le domande/richieste di intervento Ebav riferite ai Dipendenti si dovrà far riferimento ad uno Sportello Ebav presso gli Associati di parte sindacale (OO.SS.); la presentazione delle pratiche tramite lo Sportello Ebav avviene a titolo gratuito.

Per le domande/richieste di intervento Ebav riferite alle Aziende/Titolari si dovrà far riferimento ad uno Sportello Ebav presso gli Associati di parte datoriale (OO.AA); la presentazione delle pratiche tramite lo Sportello Ebav avviene a titolo gratuito.

Ciascun Associato, indicherà all'Ente un proprio rappresentante/incaricato in qualità di "Responsabile Regionale Sportelli Ebav" con la funzione/incarico di raccordo tra Ebav ed i propri Sportelli Ebav provinciali/territoriali.

Lo stesso potrà essere sostituito in qualsiasi momento su indicazione della propria OO.AA. e OO.SS. associata di Ebav che ha provveduto alla indicazione/nomina.

In ogni caso, gli "Sportelli Ebav" attivi presso gli Associati dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

- Lo Sportello deve essere ubicato presso le sedi e/o i recapiti in Veneto degli Associati, all'interno della provincia/territorio di riferimento e con personale dedicato, dando indicazione degli orari di apertura.
- È vietato l'esercizio dell'attività di sportello in forma itinerante, presso sedi di soggetti terzi non appartenenti al sistema degli Associati e all'interno delle imprese.
- Lo Sportello dovrà essere identificato con il logo "sportello Ebav" fornito dall'Ente secondo le istruzioni/indicazioni dello stesso.
- Ciascuna struttura territoriale degli Associati provvederà a comunicare ad Ebav, per il tramite del proprio "Interfaccia Tecnico Ebav" (rif.to art. 8), i riferimenti del personale adibito all'attività di sportello, ai quali verrà fornita da Ebav una chiave di autenticazione univoca per l'accesso

- al portale per il caricamento e gestione delle pratiche. Tali credenziali sono strettamente personali e non cedibili a terzi, nemmeno se appartenenti alla medesima OO.AA. o OO.SS.
- Gli “Sportellisti Ebav” dovranno osservare quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento di funzionamento e dalle circolari di Ebav inerenti alle procedure e modalità di invio e gestione delle richieste di prestazioni Ebav.
 - Gli “Sportellisti Ebav” dovranno osservare rigorosamente quanto previsto dalla regolamentazione di Ebav in materia di privacy e trattamento dei dati degli utenti, nonché delle modalità di contatto degli stessi.
 - Ebav si riserva la facoltà di operare controlli e verifiche periodiche sull’operato degli sportelli territoriali. Ebav, qualora riscontri irregolarità nell’operato di uno sportellista, provvederà ad informare l’Associato interessato, riservandosi di sospendere l’accesso al portale per lo sportellista stesso.
 - Ciascun Associato potrà sostituire in qualunque momento un proprio “Sportellista Ebav” dandone comunicazione, per il tramite del proprio “Interfaccia Tecnico Ebav” ad Ebav, il quale provvederà al rilascio delle nuove credenziali di accesso al portale e alla contemporanea cessazione di quelle relative al precedente sportellista.
 - Ebav prevede una formazione periodica degli sportellisti al fine di fornire loro aggiornamenti sulle novità inerenti i servizi e le modalità di presentazione delle richieste di prestazioni, a cui gli sportellisti sono tenuti a partecipare. Ebav potrà su richiesta degli Associati prevedere ulteriori momenti di formazione e informazione rivolti agli sportellisti della singola parte sociale.
 - Qualora cessi l’appartenenza di una OO.AA. o OO.SS. territoriale alla rispettiva struttura degli Associati lo sportello verrà chiuso con effetto immediato da parte di Ebav.

Art. 8 – GRUPPO INTERFACCIA TECNICO EBAV – REGOLE OPERATIVE.

.....

Art. 9 - REQUISITI CONTRIBUTIVI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI EBAV.

L’accesso alle prestazioni attive avverrà a condizione che vi sia da parte dell’impresa:

- a) il regolare invio delle denunce dei lavoratori occupati come previsto dall’art. 2) del presente Regolamento di funzionamento;
- b) il regolare versamento completo e continuativo della contribuzione a Ebav e contestuale assenza di segnalazioni di irregolarità di versamenti pendenti nei 12 (dodici) mesi precedenti, anche per le imprese che cessano di erogare l’obbligazione alternativa ed aderiscono ad Ebav.

CASI PARTICOLARI.

Per le imprese, e i propri dipendenti, di nuova costituzione e/o per le imprese senza dipendenti che procedono all’assunzione di personale e/o per le imprese che entrano ex novo nella sfera di applicazione della contrattazione artigiana, impresa e dipendenti possono richiedere prestazioni attive a partire dal terzo mese successivo a quello del primo versamento, purché l’impresa abbia operato l’invio delle denunce mensili ed il relativo versamento completo e continuativo per almeno tre mesi.

Le imprese, e i propri dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL/CCRL stipulati dalle OO.AA. e dalle OO.SS. non iscritte alla gestione dei servizi EBAV possono accedere immediatamente alle prestazioni attive qualora venga effettuato il pagamento delle quote mensili dovute e riferite ai 60 (sessanta) mesi precedenti o periodo inferiore legato all’inizio dell’obbligo o alla data di costituzione dell’azienda, previa contabilizzazione dell’intero periodo da parte di Ebav. Le modalità di pagamento saranno definite dal C.d.A. di Ebav.

Il mancato regolare e completo versamento ad Ebav da parte del datore di lavoro delle trattenute contributive effettuate sulla retribuzione dei dipendenti e destinate all’Ente stesso,

- impedisce l’accesso alle prestazioni previste da Ebav all’impresa fatto salvo il diritto/dovere di Ebav di adottare, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, tutte le procedure previste dalla legge per l’esazione, anche coattiva, dei crediti.
- non esclude il lavoratore dai benefici delle gestioni e dei servizi gestiti da Ebav, a

condizione che il fatto venga attestato con documentazione probante e che il mancato versamento delle quote mensili da parte del datore di lavoro non sia superiore a 12 (dodici) mesi, periodo da intendersi cumulativo nell'arco degli ultimi 5 (cinque) anni.

Art. 10 – EROGAZIONE PRESTAZIONI – LIMITI.

L'erogazione di tutte le prestazioni, benefici o sussidi di Ebav potrà avvenire solamente nei limiti delle disponibilità economiche-finanziarie dei fondi specifici esistenti.

Art. 11 - MANTENIMENTO DEI BENEFICI IN ASSENZA DI CONTRIBUZIONE.

L'impresa, qualora rimanga senza dipendenti e/o non sia più tenuta al versamento delle quote previste dalla bilateralità artigiana, potrà continuare ad usufruire dei benefici previsti per le imprese, i titolari, i soci, i collaboratori, i loro familiari per la durata di 3 (tre) mesi.

Qualora l'impresa proceda ad assumere nuovamente lavoratori dipendenti e a versare i relativi contributi ad Ebav entro 12 (dodici) mesi dall'ultimo versamento precedente, potrà usufruire immediatamente di tutte le prestazioni.

Il lavoratore dipendente che cessi di appartenere ad una impresa tenuta al versamento della contribuzione Ebav, potrà continuare ad usufruire delle prestazioni e dei benefici anche previsti per i familiari per la durata di mesi 3 (tre).

Il CdA di Ebav potrà, in presenza di particolari servizi/prestazioni, prevedere una diversa durata (superiori a tre mesi).

Qualora il lavoratore già dipendente venga assunto nuovamente da una impresa tenuta al versamento della contribuzione Ebav potrà usufruire immediatamente di tutte le prestazioni.

Art. 12 – CONTROLLO EBAV / ISTANZE DI RIESAME.

Ebav ha la facoltà di disporre e di accertare la rispondenza di quanto dichiarato nelle domande di prestazioni Ebav.

I richiedenti dei servizi Ebav (Azienda / Dipendenti) con la firma apposta sulle domande di intervento Ebav, accettano i controlli di legittimità e di merito che saranno eventualmente disposti da Ebav.

I termini di presentazione delle domande Ebav sono quelli riportati nelle singole schede servizi Ebav che si possono consultare/scaricare direttamente dal sito internet www.ebav.it.

In caso di respingimento della richiesta/domanda, il soggetto interessato (Azienda / Dipendente) ha la facoltà di presentare una istanza di riesame entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione/informazione medesima.

L'istanza di riesame deve pervenire ad Ebav esclusivamente per il tramite dello Sportello Ebav che ha presentato la richiesta/domanda iniziale attraverso la procedura telematica.

L'istanza di riesame deve essere adeguatamente motivata e deve contenere elementi nuovi e rilevanti rispetto a quanto già presentato nella domanda iniziale.

Non saranno prese in considerazione istanze che ripropongono argomentazioni o documenti già valutati, salvo che non siano accompagnati da nuove interpretazioni o elementi che ne modifichino la rilevanza.

Ebav provvederà a istruire l'istanza di riesame e a fornire una risposta scritta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa. La risposta potrà confermare, modificare o annullare la precedente comunicazione/decisione, tenendo conto degli elementi nuovi presentati; tale termine (30 giorni per la risposta) può essere sospeso qualora Ebav necessiti di richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni al soggetto interessato (Azienda / Dipendente).

Art. 13 - ANAGRAFE ELETTRONICA DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI.

.....

Art. 14 - INFORMAZIONI AI FRUITORI UTENTI ED AI SOCI.

.....

